



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 30/12/2014

indice

Art. 1 - Principi ispiratori

Art. 2 - Consulta delle associazioni

Art.3 - Gruppi di interesse

Art. 4 – Finalità

Art. 5 - Organi della Consulta

Art. 6 - Assemblea dei delegati

Art. 7 - Comitato di Coordinamento

Art. 8 - Perdita della carica di componente dell'Assemblea

Art. 9 - Perdita della carica di componente del Comitato di Coordinamento

Art. 10 - Accesso alle strutture ed ai servizi municipali

Art. 11 -Norme transitorie e finali

Art. 1

Principi ispiratori

Il Comune di Pomezia, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.

Art. 2

Consulta delle associazioni

Il Comune di Pomezia istituisce la Consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, impegnate in attività di solidarietà sociale, culturali, ambientali e ricreative, denominata "Consulta comunale delle Associazioni e del volontariato", fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

Il Comune di Pomezia individua nella Consulta comunale delle Associazioni e del Volontariato, lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le Istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie a perseguimento di obiettivi condivisi.

La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate.

Alla Consulta possono aderire tutte le Associazioni iscritte all'Albo comunale su apposita istanza indirizzata al Sindaco, nonché le organizzazioni di volontariato con sede operativa nel Comune di Pomezia.

Il Comune di Pomezia provvede a sostenere la Consulta impegnandosi, in particolare, a fornire il necessario supporto tecnico-organizzativo al fine di consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni indicate agli articoli successivi.

Art. 3

Gruppi di interesse

E' prevista la facoltà di costituire, all'interno della Consulta, Gruppi di interesse secondo le Sezioni Tematiche previste nell'Albo delle Associazioni (Culturali e ricreative; Sportive; Tutela Ambientale; Sociale e Civile Socio-Assistenziale; Formative ed Educative).

I Gruppi di interesse hanno lo scopo di soddisfare specifiche esigenze a livello di omogeneità associativa, anche con la finalità di svolgere, promuovere e coordinare attraverso la loro attività, d'intesa con la Consulta, particolari e specifiche iniziative di volontariato, sportive, formative, culturali e ricreative.

I Gruppi di Interesse, inoltre, si faranno carico di organizzare periodiche manifestazioni aperte a tutti i cittadini, mettendo a disposizione di questi la capacità tecnica dei propri aderenti e le eventuali attrezzature di cui dispongono.

Le Associazioni che, a norma del proprio statuto, espletano la loro attività su più aree tematiche, hanno facoltà di poter aderire a più gruppi di interesse che rappresentino tali aree tematiche.

L'Assemblea delle Associazioni aderenti al Gruppo di interesse formulerà una proposta per la nomina, al suo interno, di un Coordinatore del Gruppo che lo rappresenterà all'interno del Comitato di Coordinamento della Consulta.

Ogni Associazione, pur aderente a più gruppi di interesse, non può avere più di un rappresentante all'interno del Comitato di Coordinamento della Consulta.

Art. 4 **Finalità**

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale promuovendo modalità di lavoro e di progettazione;
- scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
- coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni;
- promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio.
- La Consulta può presentare al Sindaco e al Consiglio Comunale, secondo le competenze a ciascuno assegnate, proposte, osservazioni e valutazioni relative agli indirizzi ed i progetti della stessa Amministrazione Comunale concernenti tutte le diverse finalità associative. Svolge, altresì, attività di studio, ricerca ed esame sulla programmazione e la concretizzazione dei servizi nelle materie di competenza.

L'amministrazione comunale si impegna a chiedere il parere consultivo sulla programmazione annuale delle politiche sociali, culturali, avvio alla pratica sportiva e sulle proposte di intervento locale. Il parere, da esprimere nel termine di 30 giorni dalla richiesta, non è vincolante. Le Associazioni che partecipano alla Consulta si impegnano, a loro volta, ad informare l'amministrazione comunale delle loro autonome iniziative che abbiano le medesime caratteristiche. La partecipazione alla Consulta è gratuita. Non sono corrisposti compensi e/o rimborsi per la presenza ai lavori ed alle riunioni e per l'assunzione di incarichi di qualsivoglia genere.

Art. 5

Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea dei delegati
- Il Comitato di Coordinamento

Art. 6

Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta.

E' composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle associazioni che hanno aderito alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse deleghe.

Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta all'Area comunale competente.

Il Sindaco o Assessore o funzionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Su invito del Comitato di coordinamento, possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri comunali, funzionari del Comune e rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi. Sono espressamente esclusi dalla Consulta i partiti ed i movimenti politici; i sindacati e le associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.

L'Assemblea elegge il Comitato di Coordinamento. La votazione avviene con voto segreto.

Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Comitato di Coordinamento.

L'Assemblea si riunisce di norma almeno una volta ogni 6 mesi su convocazione del Coordinatore di cui al successivo art. 7.

La convocazione dell'Assemblea può altresì essere disposta dal Sindaco o Assessore delegato o richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3.

Le sedute sono presiedute dal Coordinatore della Consulta. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Coordinatore o altro componente del Comitato di Coordinamento.

La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Le sedute sono pubbliche salvo che la Consulta, con provvedimento motivato, decida diversamente.

La Consulta adotta le sue decisioni a maggioranza dei votanti per alzata di mano con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art. 7

Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da 5 membri designati dalle Assemblee di ognuno dei Gruppi di interesse in rappresentanza delle Sezioni Tematiche previste nell'Albo delle Associazioni. Nel caso che per una o più Sezioni Tematiche non fossero costituiti Gruppi di interesse i membri mancanti verranno eletti dall'Assemblea dei delegati secondo criteri di rappresentatività dei diversi settori dell'associazionismo.

Il Comitato di Coordinamento dura in carica 3 anni.

Il Comitato nomina al proprio interno il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario.

Il Comitato è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.

Nell'esercizio delle proprie funzioni i componenti del Comitato di Coordinamento hanno diritto all'accesso agli atti amministrativi necessari al corretto espletamento dell'attività.

Il Coordinatore rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione comunale e con i terzi. In caso d'impedimento è sostituito dal Vice Coordinatore.

Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta. Copia dei verbali è trasmessa, a cura del Segretario, all'Amministrazione Comunale affinché provveda ad inviarlo a tutti i delegati dell'Assemblea.

Al termine di ogni anno verrà redatta sintetica relazione sull'attività svolta, da sottoporre alla Giunta Comunale.

Art. 8

Perdita della carica di componente dell'Assemblea

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
- c) mancata partecipazione ad almeno la metà delle assemblee convocate nell'anno solare ovvero non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
- d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
- e) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

Le dimissioni dei membri della Consulta si intendono irrevocabili all'atto della loro presentazione al protocollo del Comune.

Art. 9

Perdita della carica di componente del Comitato di Coordinamento

1. La carica di componente del Comitato di Coordinamento si perde per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
- c) mancata partecipazione ad almeno la metà delle assemblee convocate nell'anno solare ovvero non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
- d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
- e) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

Si procede allo scioglimento del Comitato di Coordinamento, ed alla indizione di nuove elezioni, nel caso in cui almeno la metà dei suoi componenti risulti dimissionario e non sia possibile procedere alla sostituzione dei membri dimissionari per esaurimento della lista dei candidati.

Le dimissioni dei membri del Comitato di Coordinamento si intendono irrevocabili all'atto della loro presentazione al protocollo del Comune.

Art. 10

Accesso alle strutture ed ai servizi municipali

Il Sindaco può concedere, alla Consulta o a singole Associazioni o gruppi di esse, l'uso delle strutture comunali per lo svolgimento di specifiche iniziative sulla base di apposita richiesta che ne precisi le finalità.

Può, inoltre, consentire l'inserimento, in appositi spazi all'interno delle strutture municipali –di notiziari guardanti i soggetti associativi appartenenti alla Consulta e le iniziative o manifestazioni da essi promosse.

Art. 11

Norme transitorie e finali

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alle associazioni presenti sul territorio comunale verrà inviata apposita scheda di rilevazione dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo e moduli per la domanda di iscrizione nonché per l'adesione alla Consulta.

L'Assemblea dei delegati, in fase di prima applicazione del presente regolamento, è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore delegato.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.